SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 835)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FORMA e ASSIRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 LUGLIO 1977

Norme per la chiusura delle contabilità relative ai diritti di cui alla legge 7 novembre 1962, n. 1613, riguardante i diritti di scritturato delle Conservatorie dei Registri Immobiliari

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 7 novembre 1962, n. 1613, che regolava la riscossione e l'erogazione dei diritti di scritturato delle Conservatorie dei Registri immobiliari, è stata abrogata dall'articolo 6 della legge 23 ottobre 1969, n. 789.

L'applicazione della predetta legge 7 novembre 1962 aveva dato luogo a notevoli inconvenienti e ad interpretazioni difformi, che — ovviamente — non potevano essere ricondotte ad univocità dal regolamento emanato con decreto ministeriale 30 novembre 1972, cioè parecchi anni dopo la decadenza della delega legislativa.

Ciò è stato rilevato anche dal Consiglio di Stato che, con ordinanze 26 ottobre e 11 dicembre 1973, ha sospeso l'applicazione di tale decreto-regolamento.

Si rende tuttavia necessario definire le contabilità concernenti i diritti di scritturato ai quali si riferiva la legge n. 1613, tenendo anche conto della difficoltà di ricostruire documentazioni relative ad esercizi chiusi da vari anni ed a gestioni di conservatori che in parte sono ormai cessati dal servizio.

A questo si vuol giungere con il disegno di legge che si propone, il quale riproduce in gran parte proposte già avanzate nelle scorse legislature (n. 4533 presentata il 7 novembre 1967 dall'onorevole Paolo Rossi e n. 830 avanzata il 15 gennaio 1969 dai deputati onorevoli Cariglia, Nicolazzi, Bemporad e Massari) proposte che non ebbero esito anche perchè, come detto, la legge numero 1613 era nel frattempo stata abrogata.

L'unito disegno di legge tiene altresì conto della mutata situazione conseguente a tale abrogazione.

L'articolo 1 ne precisa lo scopo, che è quello di pervenire alla chiusura delle contabilità relative al suddetto periodo, superando le difficoltà insorte a seguito della emanazione del decreto 30 novembre 1972.

Gli articoli 2 e 3 regolano, rispettivamente, la contabilità del « diritto di scritturato » propriamente detto e la contabilità degli emolumenti per la scritturazione delle note e domande di cui all'articolo 14 della tariffa.

Il tutto anche in conformità con le istruzioni a suo tempo impartite dalla Direzione generale tasse ed imposte indirette sugli affari (circolare 413382/XIV in data 29 novembre 1969 — normale 178 del bollettino ufficiale).

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La chiusura delle contabilità, relative al diritto di scritturato riscosso dai Conservatori dei Registri immobiliari durante il periodo dal 1° dicembre 1962 al 2 dicembre 1969 ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 novembre 1962, n. 1613, abrogata dall'articolo 6 della legge 23 ottobre 1969, n. 789, è regolata dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Il diritto di cui ai numeri 1, lettera *d*), 2, secondo comma, 7, 10 ed 11 della tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, numero 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, viene imputato all'azienda speciale « diritto di scritturato ».

Le spese per la predetta copiatura sono comprensive anche dei relativi oneri accessori, tra cui le sopravvenienze passive sorte od accertate in misura definitiva successivamente alla data del 2 dicembre 1969.

La resa di conto delle somme affluite alla azienda speciale « diritto di scritturato » si considera eseguita con la presentazione delle contabilità Mod. 42-*quinquies* e Mod. 42-*ter* degli esercizi finanziari in cui le relative operazioni sono state eseguite.

Art. 3.

Il diritto di cui al n. 14 della tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 870, per la scritturazione delle note e delle domande da eseguirsi dal Conservatore dei Registri immobiliari e dal personale di collaborazione delle Conservatorie, e ad essi spettante in base all'articolo 4 dello stesso decreto-legge, vie-

ne imputato alle aziende speciali « emolumenti al Conservatore » ed « emolumenti al personale di collaborazione ».

La resa di conto dei suddetti emolumenti si considera eseguita con la presentazione dei rendiconti prescritti dal secondo comma dell'articolo 6 del predetto decreto-legge, relativi agli esercizi finanziari in cui le riscossioni e le erogazioni hanno avuto luogo.